

07.491

**Iniziativa parlamentare
Compensazione del rincaro sulle retribuzioni e
le indennità parlamentari**

Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati

del 16 novembre 2007

Onorevoli colleghi,

con il presente rapporto vi sottoponiamo un progetto di modifica della legge sulle indennità parlamentari (LI) come pure dell'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari nonché un progetto di ordinanza dell'Assemblea federale concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari. Contemporaneamente, il Consiglio federale è invitato a esprimere il suo parere.

L'Ufficio del Consiglio degli Stati propone l'approvazione dei progetti allegati.

16 novembre 2007

Per l'Ufficio:

Il presidente, Peter Bieri

Rapporto

1 Genesi del progetto

L'articolo 14 capoverso 2 della legge sulle indennità parlamentari (LI) dispone che all'inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale è versata un'adeguata indennità di rincarato sulle retribuzioni, indennità e contributi. La LI prevede questa periodica compensazione del rincarato affinché le retribuzioni dei parlamentari non subiscano riduzioni dissimulate o per evitare che le spese effettive non siano completamente rimborsate. Ciò arrecherebbe notevoli pregiudizi, in particolare ai parlamentari di condizioni economiche meno agiate che hanno bisogno delle retribuzioni e indennità per far fronte al costo effettivo della vita. Riunitasi il 28 agosto 2007, la Delegazione amministrativa ha constatato che in alcuni casi le retribuzioni, le indennità e i contributi non erano adeguati al rincarato dal 2001 o dal 2003.

La Delegazione ha altresì appurato che i parlamentari sono sempre più spesso vittime di ingiurie, minacce o diffamazione. Da un sondaggio risulta che soltanto il 5 per cento dei parlamentari interrogati ha contratto un'assicurazione di protezione giuridica. Ciò nonostante, la Delegazione amministrativa ritiene che ai parlamentari si debba versare un rimborso forfetario dei costi di assicurazione giuridica oppure un contributo per i costi di un'eventuale procedura giudiziaria.

La Delegazione ha dunque incaricato gli Uffici di presentare un'iniziativa commissionale e di sottoporre all'Assemblea federale le necessarie modifiche. La proposta è stata approvata dai due Uffici il 16 novembre 2007.

2 Punti essenziali del progetto

Il progetto di ordinanza concernente la compensazione del rincarato sulle retribuzioni e le indennità parlamentari prevede l'aumento delle retribuzioni e delle indennità che non sono state adeguate al rincarato per diversi anni.

La presente modifica della LI propone in particolare un aumento delle indennità annue di 500 franchi, a titolo di contributo ai costi di un'assicurazione individuale di protezione giuridica o alle spese di eventuali procedure giudiziarie.

La presente modifica dell'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari crea i presupposti di un migliore coordinamento. In futuro, invece degli Uffici dei Consigli, sarà la Delegazione amministrativa a fissare le indennità speciali per i periti.

3.3

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari

L'articolo 14 capoverso 2 LI dispone che sia versata un'adeguata indennità di rincaro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi; l'importo di tale indennità è fissato in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

Le retribuzioni e le indennità annue non sono adeguate al rincaro dal 2003 e le diarie dal 2001. Le altre indennità – per vitto e pernottamento, per le spese di viaggio all'estero o di percorso – così come i contributi ai gruppi sono stati adeguati per l'ultima volta nel 2005.

In base all'indice svizzero dei prezzi al consumo, il costo della vita, cumulato per diversi anni, è aumentato di diversi punti percentuali.

La tavola sinottica qui appresso illustra le singole indennità e contributi con i relativi importi e l'evoluzione in funzione del rincaro nonché l'adeguamento proposto.

Tipo di indennità	Ultimo adeguamento	Importo attuale	Rincaro effettivo (%)	Rincaro nominale	Importo rettificato	Nuovo importo proposto
Retribuzione annua	2003	24 000	4.17	999.72	25 000	25 000
Indennità annua	2003	30 000	4.17	1 250	31 250	31 250
Diaria	2001	400	5.84	23.35	423.4	425
Vitto	2005	110	2.72	2.99	113	–
Pernottamento	2005	170	2.72	4.63	174.6	–
Viaggi all'estero	2005	370	2.72	10.07	380.1	–
Percorso	2005	21	2.72	0.57	21.6	–
Contributo ai gruppi parlamentari	2005	92 000	2.72	2 504.66	94 504.7	94 500
Contributo per membro	2005	17 000	2.72	462.82	17 462.8	17 500

Il presente progetto di ordinanza prevede le seguenti compensazioni di rincaro:

- la retribuzione annua (art. 2 LI) è aumentata di 1000 franchi ed è quindi ormai di 25 000 franchi;
- l'indennità annua (art. 3a LI) è aumentata di 1250 franchi ed è ormai di 31 250. franchi;
- la diaria (art. 3 LI) è aumentata di 25 franchi ed è ormai di 425 franchi;
- i contributi ai gruppi parlamentari (art. 10 OAF concernente la legge sulle indennità parlamentari) sono aumentati di 2500 franchi e sono ormai di 94 500 franchi;
- il contributo per membro (art. 10 OAF concernente la legge sulle indennità parlamentari) è aumentato di 500 franchi ed è ormai di 17 500 franchi.

Si rinuncia all'adeguamento delle indennità per vitto e pernottamento, per le spese dei viaggi all'estero e dell'indennità di percorso.

4 Ripercussioni finanziarie

La compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari nonché sui contributi ai gruppi parlamentari comporta spese supplementari annue di 1 290 000 di franchi.

Le spese per il contributo ad un'assicurazione individuale di protezione giuridica e/o alle spese di procedura giudiziaria ammontano a 123 000 franchi annui.

5 Basi legali

Le presenti modifiche della legge sulle indennità parlamentari si fondano sull'articolo 164 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale; l'ordinanza concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari si fonda sull'articolo 14 capoverso 2 della legge sulle indennità parlamentari.

